



**AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO
RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
E DI ALTRE COMPETENZE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI
PER IL PERSONALE DELL'AUTORITA'**


- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

Numero gara: 3666291 - CIG 366851170A



INDICE

Articolo 1 Durata del contratto	3
Articolo 2 Modalità di esecuzione del Servizio.....	3
Articolo 3 Stipulazione del contratto.....	3
Articolo 4 Oneri contrattuali.....	4
Articolo 5 Obblighi dell’operatore aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti	4
Articolo 6 Prezzi	5
Articolo 7 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni.....	5
Articolo 8 Responsabilità dell’Operatore aggiudicatario e coperture assicurative	5
Articolo 9 Modalità di pagamento.....	5
Articolo 10 Luogo di esecuzione dell’attività contrattuale	6
Articolo 11 Domicilio legale	6
Articolo 12 Protezione dei dati personali nell’erogazione del Servizio.....	6
Articolo 13 Subappalto	7
Articolo 14 Quinto d’obbligo.....	7
Articolo 15 Risoluzione del contratto.....	7
Articolo 16 Penali.....	7
Articolo 17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	8
Articolo 18 Foro competente	8
Articolo 19 Disposizioni finali	8



Articolo 1 Durata del contratto

Il contratto, che ha per oggetto le attività indicate all'art. 1 del Capitolato tecnico, ha la durata di 24 mesi a decorrere dal mese di febbraio 2012. Alla scadenza è facoltà della Amministrazione richiedere all'aggiudicatario il rinnovo del servizio – entro il 30.8.2013 - per una durata di ulteriore annualità, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.

Articolo 2 Modalità di esecuzione del Servizio

Il Servizio dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e sulla base di quanto verrà specificato nel "Piano di lavoro", previsto all'art. 4 del medesimo Capitolato; l'impegno richiesto mensilmente, per l'esecuzione del Servizio è approssimativamente di 15 giorni/uomo, che potranno variare, a seconda del mese, in relazione agli eventi più o meno eccezionali.

L'aggiudicatario garantisce che il Servizio viene eseguito a regola d'arte secondo le specifiche previste dai documenti di gara, incaricando soggetti qualificati. Dovrà, altresì, essere assicurata la continuità del Servizio per tutto il periodo contrattuale, indipendentemente dal verificarsi di periodi di maggior concentrazione di assenze/ferie del personale.

Per l'esecuzione del Servizio l'operatore economico aggiudicatario dovrà incaricare esclusivamente i soggetti designati all'art. 3, punto 9. lettere c) e d) del disciplinare, che hanno superato l'espletamento della prova pratica, di cui all'art. 8 del disciplinare medesimo.


L'operatore economico accetta che l'Autorità, al fine di evitare incauti affidamenti, verifichi il livello di esperienza, capacità ed affidabilità di ciascun professionista coinvolto nell'erogazione del Servizio.

L'Autorità potrà chiedere all'operatore aggiudicatario la sostituzione dei incaricati/supervisore per giustificati motivi (inclusa la ritenuta inidoneità dello stesso ad eseguire le prestazioni richieste), che dovranno essere rappresentati al Fornitore. Nei casi in cui i presupposti per la sostituzione sussistano, l'operatore s'impegna a non negare irragionevolmente le richieste dell'Autorità e a provvedere incaricando, comunque, esperti in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara all'art. 3, punto 9. lettere c) e d) del disciplinare. In alternativa, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dei successivi artt. 15 (Risoluzione del contratto) e 16 (Penali).

Articolo 3 Stipulazione del contratto

L'operatore aggiudicatario, prima dell'affidamento del Servizio dovrà produrre quanto di seguito indicato:

- la documentazione, in originale o copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000, che ha formato oggetto delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di partecipazione e di offerta (su richiesta dell'Autorità);
- documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo del lotto oggetto dell'appalto aggiudicato, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006;
- certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;
- prova dell'avvenuta stipula delle polizze RCT e RCO di cui al seguente Art. 8.



L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 4 Oneri contrattuali

Per l'esecuzione del Servizio, l'Autorità corrisponderà all'Aggiudicatario un compenso mensile calcolato moltiplicando il numero dei cedolini elaborati nel mese di riferimento per il costo unitario offerto. L'I.V.A. applicata sulle fatture sarà a carico, come per legge, dell'Autorità.

Sono a carico dell'operatore aggiudicatario tutte le spese relative alla completa esecuzione del Servizio.

La Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria dell'Autorità - Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale, nell'ambito del Servizio, si riserva di chiedere eventuali prestazioni eccezionali al di fuori delle attività previste nei documenti di gara. Il compenso giornaliero per tali prestazioni sarà pari all'11% del corrispettivo dovuto per il mese precedente; qualora le stesse prevedano lo svolgimento di attività in giornate non feriali (sabato e/o festivi), all'aggiudicatario verrà riconosciuta una maggiorazione giornaliera del compenso pari al 5% del corrispettivo dovuto per il mese precedente.

Nel caso in cui la prestazione straordinaria giornaliera risultasse inferiore alle otto ore, il citato compenso nonché l'eventuale maggiorazione saranno calcolati proporzionalmente sulle ore effettivamente svolte.

Articolo 5 Obblighi dell'operatore aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti

Al fine di assicurare la continuità e la qualità del Servizio, l'Operatore aggiudicatario si obbliga a mantenere le medesime risorse assegnate all'esecuzione dello stesso per tutta la durata contrattuale. Qualora, in caso di provata impossibilità degli stessi - dietro motivazione scritta da presentare almeno tre mesi prima - l'aggiudicatario rappresenti la necessità di procedere ad una sostituzione, sarà possibile far subentrare il nuovo professionista incaricato e/o supervisore, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dai documenti di gara; la sostituzione, in ogni caso, dovrà essere approvata dall'Autorità che si riserva di sottoporre tali soggetti ad una prova pratica analoga a quella prevista al citato art. 8 del disciplinare di gara.

Si rappresenta che in ogni caso almeno uno dei due tecnici che hanno sostenuto la prova pratica dovranno garantire l'espletamento del servizio per i primi 12 mesi dall'avvio dello stesso.

Qualora se ne presentassero le condizioni, l'Autorità medesima si riserva altresì di agire ai sensi dei successivi artt. 15 (Risoluzione del contratto) e 16 (Penali).

Il prestatore dovrà garantire l'idoneità professionale del personale impiegato nel Servizio, mediante un piano di controllo della qualificazione e della formazione avvenute, contenente, tra l'altro, il controllo della preparazione professionale e di sicurezza, eventuali corsi di aggiornamento in relazione alle modifiche o integrazioni che dovessero intervenire nell'infrastruttura ovvero nella normativa anche successivamente alla stipulazione del contratto, nonché l'illustrazione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale.

L'Operatore aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Operatore aggiudicatario si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Operatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 Prezzi

Il prezzo unitario per cedolino offerto, si intende fisso ed invariabile per i primi dodici mesi di validità contrattuale.

A decorrere dal periodo immediatamente successivo, il Servizio è soggetto alla revisione dei prezzi ai sensi e con le modalità previste dall'art. 115 del D.lgs 163/2006.

Articolo 7 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni

L'Operatore aggiudicatario si obbliga a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità, vengano riscontrate gravi inesattezze nell'esecuzione della prestazione tali da compromettere la qualità dell'oggetto della prestazione, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 16 (penali).

Articolo 8 Responsabilità dell'Operatore aggiudicatario e coperture assicurative

L'Operatore aggiudicatario, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L'Assuntore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa per il rischio della Responsabilità Civile verso terzi e verso i dipendenti, in corso di validità alla data di stipula del contratto oggetto dell'appalto, con primario gruppo assicurativo, che preveda i seguenti massimali minimi:

1. Sezione RCT: Euro 1.000.000,00 per sinistro/per danni a persone/per danni a cose;
2. Sezione RCO: Euro 1.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 250.000,00 per singolo dipendente infortunato.


La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'appalto, attestandone pertanto il rinnovo ad ogni scadenza annuale.

Articolo 9 Modalità di pagamento

Le fatture, espresse in Euro ed emesse mensilmente sulla base dell'effettivo numero di cedolini elaborati e degli eventuali compensi per prestazioni eccezionali di cui al sopraindicato Art. 4, comma 3, devono essere indirizzate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza Verdi n.6/a - 00198 Roma.

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario da disporre presso l'Istituto di credito e sul conto corrente da indicare nella fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del Servizio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Del giorno del ricevimento della fattura, fa fede la segnatura apposta sulla stessa dall'Ufficio Protocollo dell'Autorità.



Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione del Servizio previsto nel contratto.

Articolo 10 Luogo di esecuzione dell'attività contrattuale

Il Servizio oggetto del contratto dovrà essere eseguito presso la sede dell'Autorità sita in Roma, Piazza Verdi 6/a.

Articolo 11 Domicilio legale

L'Operatore aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del Servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'operatore.

L'operatore aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione del contratto, si impegna a costituire una sede operativa nella provincia di Roma.

Articolo 12 Protezione dei dati personali nell'erogazione del Servizio

L'Operatore aggiudicatario s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, anche relative alla struttura informatica dell'Autorità, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento delle attività presso gli uffici dell'Autorità.

Gli incaricati del Servizio ed il supervisore dell'aggiudicatario dovranno attenersi alle misure di sicurezza adottate dall'Autorità ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (in tema di misure prescritte ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema), l'aggiudicatario si impegna a fornire all'Autorità, prima dell'erogazione del Servizio e prima di qualsiasi modifica nella composizione soggettiva del personale specialistico coinvolto, i nominativi degli esperti cui affiderà l'esecuzione e la supervisione del Servizio in ambiente INAZ PAGHE.NET presso la sede dell'Autorità.

Nell'esecuzione del Servizio, gli incaricati/supervisore dell'operatore aggiudicatario:

-opereranno sui sistemi, sui programmi e sulle attrezzature, solo per erogare il Servizio e, comunque, solo per motivi pertinenti all'adempimento di quanto previsto nel capitolato tecnico e negli obblighi contrattuali;


-non apriranno armadi né cassette, se non per motivi pertinenti e strettamente necessari all'adempimento degli obblighi contrattuali;

-useranno ogni cautela opportuna ad evitare la dispersione, la distruzione o la perdita di dati personali, custoditi presso l'Autorità, qualsiasi sia il supporto di registrazione;

-avvertiranno l'Autorità di qualsiasi evento che, nell'esecuzione della prestazione, possa aver messo a repentaglio l'integrità, la confidenzialità o la disponibilità dei dati;

-non effettueranno alcuna operazione che consenta l'accesso indebito ai sistemi informativi;

-non conserveranno né trasferiranno all'esterno - senza preventiva autorizzazione dell'Autorità - alcun dato personale attraverso: registrazione di archivi o dati su supporti di qualsiasi natura e copia di documenti attraverso qualsiasi strumento idoneo.



La violazione degli obblighi di riservatezza assunti dall'operatore aggiudicatario e dal suo personale dà diritto all'Autorità di risolvere il contratto nonché all'applicazione delle penali di cui al seguente Art. 16.

Articolo 13 Subappalto

L'operatore aggiudicatario è tenuta ad eseguire in proprio il Servizio oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.

E' consentito il subappalto delle prestazioni oggetto della presente procedura, nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dall'art. 118 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 14 Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del Servizio richiesto, l'operatore fornitore sarà obbligata ad eseguire il Servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Articolo 15 Risoluzione del contratto

L'Autorità si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R), con effetto immediato e senza alcun genere d'indennità e compenso per l'aggiudicatario qualora, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, le disposizioni prese ed le risorse impiegate per l'espletamento del Servizio non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara e nel "Piano di lavoro", il Servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Per l'attivazione della predetta clausola, si provvederà ad inviare la relativa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, esaurito il quale senza assolvimento si procederà alla risoluzione di diritto del contratto.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 13 (*Protezione dati personali*) e nel caso in cui l'operatore aggiudicatario (o uno dei partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

In caso di risoluzione del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare il Servizio scorrendo la graduatoria fino al quinto migliore offerente tra i soggetti che hanno partecipato alla gara, partendo da quello che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione del Servizio alle rispettive condizioni economiche proposte in gara.

Articolo 16 Penali

Il Servizio dovrà essere svolto secondo i più alti standard qualitativi. Qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il Servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, provvederà a darne comunicazione all'operatore aggiudicatario affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate. In caso di perdurare dell'inadempienza oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, sarà applicata una penale pari ad euro 1.000,00, per ogni contestazione effettuata, che verrà trattenuta, in un'unica soluzione, dal primo pagamento utile da disporre, a qualsiasi titolo, a favore dell'operatore aggiudicatario.



Nel caso in cui l'operatore aggiudicatario proceda alla sostituzione di uno o più lavoratori assegnati all'esecuzione del Servizio senza preventiva richiesta e relativa accettazione dell'Autorità oppure non adempia alla richiesta di sostituzione delle risorse dedicate nei termini previsti, l'Autorità, previa contestazione formale dell'addebito all'operatore stesso, il quale avrà tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione per presentare le proprie deduzioni, potrà, qualora le predette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, applicare una penale pari al 20% del corrispettivo dovuto per il mese precedente a quello in cui l'inadempienza sia stata accertata, per ogni sostituzione arbitrariamente effettuata/omessa.

L'applicazione delle penali non preclude all'Autorità di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 15 "Risoluzione del contratto".

Articolo 17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Articolo 18 Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 19 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

